

DETERMINAZIONE N. 4 del 28 settembre 2017

Oggetto: Oggetto: Legge regionale n.8/2016, art.1 - Collocamento in quiescenza dirigente camerale.-

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Vista l'istanza di collocamento in quiescenza presentata in data 09/11/2016 prot. 20277 del 10/11/2016 dal dirigente camerale dott. Franco Virgillito, omissis....., Considerato che con la superiore istanza il dirigente de quo fa richiesta di essere collocato in quiescenza ai sensi della legge Regione Siciliana 17/maggio/2016 n.8 "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale" art. 1 comma 2 "Dotazione organica degli enti", Vista la determinazione n. 13 del 31/3/2006 con cui è stato sottoscritto contratto individuale di lavoro sottoscritto con il dirigente Dott. Franco Virgillito in data 31/3/2006 e successivamente prorogato per il conferimento d'incarico a dirigere il servizio "Albi e Ruoli, Artigianato e Commercio Interno", Considerato che il dott. Franco Virgillito dirigente con qualifica di 3' fascia presso la Camera di Commercio I.A. A. di Catania, con determinazione n. 89 del 31/7/2006 viene nominato Capo Area del settore Albi vari Rec e Commercio interno, Considerato che con determinazione n. 30 del 4/3/2009, a seguito determinazione n. 13 del 3/2/2009 di definizione del nuovo assetto organizzativo dei Servizi e degli Uffici Camerali, è stato stipulato contratto individuale di lavoro successivamente prorogato per il conferimento d'incarico a dirigere l'Area "Servizio Albi e Ruoli Commercio Interno e Artigianato, Considerato che con delibera di Giunta Camerale n. 12 dell'11/2/2010 il dott. Virgillito, già con qualifica di Capo Area, su proposta del Segretario Generale, è stato nominato Vice Segretario Generale della Camera di Catania, Riscontrato che il dott. Virgillito con deliberazione di Giunta Camerale n. 93 del 15/3/1988 è stato inquadrato nei ruoli del personale della C.C.I.A.A. di Catania ai sensi della l.r. 39/85 art. 2 (personale legge 285/77) dall'1/6/1985, Considerato che l'istante con la domanda in premessa citata dichiara che *"alla data del 7/11/2016 per condizioni anagrafiche e contributive ha maturato alla predetta data i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011"*

convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 per il conseguimento del diritto alla **pensione per massima anzianità contributiva**,

Accertati, dietro istruttoria dell'Ufficio Personale, i requisiti soggettivi previsti dalla normativa pre fornero richiamati dalla legge regionale n.9/2015 ed estesi ai dipendenti delle Camere di Commercio dalla l.r. n. 8/2016, e verificato che il dirigente de quo ha raggiunto, alla data del 7/11/2016, un totale di anzianità con quota 103 e 5 per il conseguimento del diritto alla tipologia di pensione di anzianità (cfr. combinato disposto dell'art. 1 comma 6 legge n. 243/2004 e s.m.i. e dell'art. 52 comma 3 l.r. n. 9/2015 e s.m.i.) in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del D.L. n.201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n.214/2011 ,

Visto il combinato disposto dell'art. 52 commi 3 e 4 della l.r. 9/2015 secondo cui ".....ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'art. 10 commi 2,3 della l.r. 21/1986 e s.m.i. collocati in quiescenza *ai sensi del comma 3* sono riconosciuti i trattamenti di pensione di cui al comma 1 ossia i trattamenti di pensione disciplinati dall'art. 20 della l.r. 21/2003, come modificato dal comma 2 dell'articolo 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10% sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare il 90% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni per coloro che maturano i requisiti entro il 31/dicembre/2016.....",

Visto l'art. 52 comma 7 della l.r. n. 9/2015 secondo cui "L'Amministrazione Regionale può contingentarela fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda, con l'obbligo comunque di collocarli in quiescenza entro un anno dalla maturazione dei requisiti",

Richiamata la determinazione n. 209 del 29/12/2016 con cui si è disposto di **accogliere** la domanda di collocamento in quiescenza presentata dal dirigente regolamentando la decorrenza secondo il termine massimo previsto dalla disposizione dell'art. 52 comma 7 entro un anno dalla maturazione dei requisiti, fatti salvi i diritti acquisiti,

Tenuto conto fra l'altro che il dirigente alla data del 28/10/2017 raggiungerà i requisiti della c.d. Legge Fornero per massima anzianità contributiva di anni 42 e mesi 10,

Vista la nota dell'Ufficio Personale prot. 13531 del 29/5/2017 indirizzata al Sig. Segretario di comunicazione dei requisiti pensionistici afferenti al Dirigente Dott. Virgillito,

Vista la legge 147/2013 art. 1 commi 484 e 485,

Vista la circolare Inps n. 154 del 17/9/2015,

Vista la nota prot. n. 99685 del 23/luglio/2015 dipartimento regionale funzione pubblica e personale Regione Siciliana (cfr. art. 1 comma 8 lettera b l.r. n. 29 del 17/7/2015) secondo cui *....il trattamento di fine servizio per i dipendenti collocati in quiescenza ...commi 3,5 l.r. 9/2015 è corrisposto con le modalità ed i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art. 24 d.l. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e s.m.i....,*

Vista la circolare del Fondo Pensioni Sicilia prot. 28010 del 14/9/2015 – Integrazione circolare prot. n. 18997 del 16/6/2015, sulle modifiche delle modalità di calcolo,

Vista la determina del Segretario Generale n. 132 del 5/8/2016 titolata: “Dotazione organica Camera di Commercio di Catania, ricognizione”,

Vista la delibera del Commissario ad acta con i poteri della Giunta Camerale n. 8 del 28/7/2017 con oggetto: “Programmazione del fabbisogno di personale – Camera di Commercio di Catania”,

DETERMINA

per le motivazioni in premessa specificate che s'intendono integralmente trascritte di risolvere il rapporto di lavoro con il dott. Franco Virgillito con il riconoscimento del diritto a pensione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1 comma 6 della legge n.243 /2004 e s.m.i. e dell'art. 52 comma 3 l. r. 9/2015, in virtù delle disposizioni di cui alla l.r. n. 8/2016, di disporre pertanto il collocamento in quiescenza del dott. Franco Virgillito a decorrere dall' 1 Dicembre 2017 con cancellazione dal ruolo del personale della Camera di Commercio I.A.A. di Catania Ragusa Siracusa della Sicilia Orientale, di conferire in via provvisoria, in attesa di eventuali chiarimenti per l'elaborazione del calcolo del trattamento di quiescenza per cui è ipotizzabile il verificarsi di qualche errore, il trattamento pensionistico lordo mensilesalvo conguagli positivi e/o negativi, secondo i fogli di calcolo predisposti dall'Ufficio Personale di codesto Ente, di regolare il trattamento di fine servizio spettante al dipendente de quo con le

modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati secondo quanto disposto dall'art. 52 comma 8 della l.r. 9/2015 modificato dall'art 1 comma 8 della legge regionale del 10/7/2015 n. 12 “Modifiche alla l.r. n.9/2015” nonché della circolare Assessorato Regionale funzione pubblica n. 99685 del 23/7/2015 con oggetto: “Legge regionale 10/luglio/2015 n. 12 – Modifiche artt. 51,52 l.r. n. 9/2015”,

di curare la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 98 comma 6 l.r. 9/2015 nel rispetto della normativa sui dati personali e sensibili di cui al d.lgs. 196/2003 e s.m.i..

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. Alfio Pagliaro